

rivalutazione monetaria dovuta dalla messa in mora sino alla data dell'effettivo soddisfo, come per legge.

2) In ipotesi, condannare la [REDACTED] S.P.A., in persona del Legale Rappresentante protempore, al pagamento, in favore di [REDACTED] a titolo di risarcimento del danno biologico occorso allo stesso in conseguenza del sinistro occorso il 16.01.2018, nonché di rimborso delle spese mediche e fisioterapiche sostenute, della somma di € 1.105.36 (già detratto l'acconto ricevuto), o di quella maggiore o minore somma che verra' ritenute di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dovuta dalla messa in mora sino alla data dell'effettivo soddisfo, come per legge.

3) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratesi antistatari.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione

. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. [REDACTED] conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Empoli la [REDACTED] S.p.a., quale garante per la Responsabilità Civile Automobilistica della vettura Volkswagen Golf targata [REDACTED] condotta dal proprietario [REDACTED] in occasione del sinistro avvenuto in Castelfiorentino (FI), via [REDACTED] il 16-01-2018, alle ore 13:00 circa, nonché la sig.ra [REDACTED] in qualità di proprietaria e conducente del veicolo antagonista Skoda Fabia targata [REDACTED] chiedendo la condanna della compagnia al pagamento, a titolo di risarcimento del danno biologico subito dal sig. [REDACTED] in conseguenza del predetto sinistro e di rimborso delle spese mediche sostenute, della somma di € 3.936,95, o della diversa somma di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e con vittoria delle spese di lite.

La [REDACTED] ha eccepito l'improcedibilità dell'azione di indennizzo diretto perché l'attore non ha provato di aver inviato per conoscenza la richiesta risarcitoria anche alla compagnia [REDACTED] del veicolo antagonista, e tale invio è parimenti necessario per far decorrere poi i 60/90 giorni per poter poi introdurre la domanda giudiziale.

Quanto al merito non ha contestato l'an.

Sul quantum ha osservato che l'attore ha domandato euro 3936,00 al netto di euro 1000,00 già percepito.

Sulla base della ctu però all'attore spetterebbe 2.117,58 euro e dunque euro 1117,58 al netto dell'acconto percepito.

L'attore chiede dunque il triplo di quanto spettante.

Ha dunque concluso per improcedibilità della domanda e infondatezza nel merito.

Il giudice di Pace di Firenze ha dichiarato l'improcedibilità della domanda ritenendo che la spedizione della raccomandata per conoscenza alla compagnia del veicolo antagonista (in caso di azione diretta al proprio assicuratore) sia imprescindibile per poter introdurre il giudizio dopo 60 giorni.

Contro tale sentenza propone appello l'attore, sostenendo di aver allegato alla memoria autorizzata 320 c.p.c. al giudice di pace la pec di luglio 2019 inviata almeno 60 giorni prima dell'inizio della causa proprio alla [REDACTED] ass.ni.

La causa è stata spedita a sentenza in data 15.9.22 con concessione di 30 gg. per la comparsa conclusionale dell'unica parte costituita.

Motivazione

Dall'esame degli atti emerge che parte appellante non aveva inviato la pec anche alla [REDACTED] ass.ni, come fondatamente eccepito dalla [REDACTED] infatti oltre a non rinvenirsi traccia di tale pec



specificamente inviata a luglio 2019 alla [redacted] emerge che l'avv.to di [redacted] subito dopo la presunta produzione di tale pec in allegato alla memoria 320 c.p.c aveva tempestivamente, nel verbale immediatamente successivo datato 11.11.2020 eccepito che quella pec fosse in realtà quella inviata a [redacted] ass.ni. in effetti leggendo la memoria 320 cpc dell'attore risulta allegata la pec inviata a [redacted] con su scritto [redacted] a penna, e nessuna pec indirizzata a [redacted] è presente nel fascicolo di primo grado.

Come correttamente sostenuto dal giudice a quo l'azione di indennizzo diretto prevista dalla legge lascia comunque ferma questa fase di spatium deliberandi per entrambe le compagnie sia del veicolo della propria auto sia quella del veicolo antagonista, che devono avere questo tempo per poter attribuire il risarcimento del danno al richiedente, impedendo quindi che in questo spatium deliberandi egli possa proporre azioni precipitose che potrebbero essere evitate se l'una o l'altra compagnia risarciscono il danno, e, poco importa quale delle due per il danneggiato.

Dunque la locuzione che si rinviene nella legge all'art. 149 cda e che prevede l'invio della richiesta risarcitoria "per conoscenza" all'assicuratore del veicolo antagonista, non svincola l'importanza di tale passaggio obbligato, nell'economia complessiva della risoluzione stragiudiziale della vertenza, delineato dal legislatore; per cui deve ritenersi che si tratti pur sempre di un passaggio imprescindibile a pena di improcedibilità della domanda e soggetto quindi allo stesso termine dei 60/90 giorni previsto dall'art. 148 cda.

La sentenza del giudice di pace ha dunque fatto corretta applicazione di tali principi e il giudice ha correttamente valutato le prove e in particolare ritenuto che non sia provato l'invio della richiesta alla [redacted] almeno 60 giorni prima dell'introduzione del giudizio.

L'appello va dunque rigettato, nulla provvedendosi sulle spese stante la mancata costituzione di [redacted] ass.ni Spa.

p.q.m.
il tribunale

con sentenza che definisce il giudizio

rigetta l'appello e conferma la Sentenza n.174/2021 del Giudice di Pace di Empoli, depositata il 23-8-2021 dal Giudice Dott.ssa Maria Dora La neve nel procedimento n.231/2020 R.G ; nulla sulle spese.

Firenze il 28.12.2022.

Il Giudice estensore dott.ssa Susanna Zanda

